
LA LEGITTIMAZIONE DELL' "AMNISTIA",

La recente amnistia che ha profondamente offesa la coscienza "Nazionale", rimettendo in circolo molti elementi indesiderabili ed i peggiori complici della ribalda avventura fascista, ha suscitato e può suscitare l'interesse degli studiosi sul problema di questa causa di estinzione del reato e della cessazione della condanna, che a prima vista si palesa istituto anomalo ed anti-giuridico.

L'argomento non ha avuto adeguato esame dalla dottrina, se anche non sono mancate osservazioni acute e non conformiste ed in genere si è fatto buon viso ad un ordine di considerazioni "scolastiche", ed ai soliti luoghi comuni con tendenza di verità rivelate.

È evidente che l'amnistia si trova in conflitto colla necessità intrinseca della legge penale, di essere obbedita ed eseguita in toto, senza di che si priva la repressione della sua forza intimidatrice e della sua naturale efficacia, consistente nella opinata certezza degli effetti inerenti alla violazione dei disposti legislativi.

Quando taluno è imputato, con tutte le garanzie del caso, di non aver ottemperato ai divieti della legge, deve sottostare al giudizio stabilito pel riconoscimento della sua reità e, quando è condannato deve espiare la pena; tuttociò è semplice ed istintivo. La trascuranza di un principio così basilare vulnera lo Stato nella sua solidità, e porta a conseguenze assolutamente anarchiche.

Poichè l'amnistia va a ritroso di tale necessità, bisogna riscontrare perchè e come sia entrata nel costume e nelle leggi.

Si danno varie giustificazioni della pericolosa eccezione, informata, in sostanza al concetto che si abbiano dei momenti, nei quali collocare la pietra dell'oblio sul rigore della repressione, costituisca

un interesse sociale superiore a quello del rispetto naturale per le ragioni della repressione stessa.

In larga parte della attività delittuosa entra più o meno direttamente, un certo grado di colpa dell'ambiente nel quale essa si svolge e la criminalità come la sua punizione, portano in diversa misura un turbamento generale degli animi colle relative conseguenze.

Utile, quindi, apprezzate le circostanze, di tentare il ristabilimento della concordia nazionale, obbietto che si pensa conseguito con un meditato proporzionale perdono.

Talvolta è parso necessario il reprimere azioni che più tardi hanno cessato di trovare nell'indulgenza un danno per lo Stato e, così, trascorsa la necessità si manifesta esorbitante mantenerne le conseguenze!

In più di un caso, poi, l'amnistia giova al potere politico, che vuole recuperare la pubblica adesione, perduta con provvedimenti repressivi, di cui il potere medesimo non avverte oltre la convenienza o ravvisa l'opportunità di porre nel dimenticatoio.

Talora, infine, si ha pletora di delinquenti della quale, sempre che si tratti di casi non troppo gravi, è saggio liberarsi con benevola condiscendenza.

Si prospettano occasioni favorevoli alla pronuncia dell'amnistia, i grandi avvenimenti storici, le solennità patriottiche, le festività nazionali, e simili, fatti gli uni e gli altri, ai quali la popolazione deve partecipare unita e concorde.

Non sarebbe difficile dimostrare l'insufficienza intrinseca e la debolezza delle accennate giustificazioni, ma sarebbe del pari errato disconoscere la loro parte di validità, tanto da rendersi conto del persistere di un istituto che, come ho già detto, sembra - prima facie - assolutamente antigiuridico.

Dove e come trovare il filo di Arianna per uscire dal tenebroso labirinto?

A mio avviso, esso ci è offerto dalla determinazione del potere cui spetti il diritto rivoluzionario che l'amnistia consacra.

È qui il *punctum primus* della spinosa questione. Se tale potere spetta alla stessa autorità che può immutare la legge penale, cioè la legge, l'amnistia entra nell'orbita rigorosa del diritto comune, e perde la sua impronta anarcoide.

Da noi, a tutt'oggi il diritto di immutare le pene era di spet-

tanza del "Re", come Capo dello Stato che esercitava tale diritto attraverso il potere esecutivo, responsabile.

Ma come è "giuridicamente", concepibile che il "Capo dello Stato", sia munito, di suo, di un potere per cui in suo nome si giunga a distruggere una legge, e proprio la legge penale?

È nel rimettere il diritto di amnistia all' "Esecutivo", che si rivela l'assurdo, l'illegittimità dell'amnistia, perchè se un'amnistia viene discussa e votata come qualunque legge, la ragionevolezza dell'amnistia passa in seconda linea, sanando il processo legislativo anche la sua eventuale assurdità.

La scienza, la dottrina, ecc. affermeranno o negheranno, nel caso singolo, l'opportunità di esercitare il potere di amnistia, ma ogni amnistia, proveniente da una legge avrà le carte in regola.

Quando il Parlamento dà l'interpretazione autentica di una legge, sostituisce in una certa guisa il potere giudiziario, ma - non per questo - la legge è meno una legge vincolatrice della quale come per l'amnistia si risponderà poi, dinnanzi agli elettori, al popolo, alla storia, forze tutte capaci di frenare il legislatore nell'uso del suo arbitrio, ecc., ma non plus ultra.

È quindi nel trasferire al "Parlamento", il diritto di discutere e di votare un'amnistia che la questione dell'amnistia, della sua convenienza ecc., ecc., viene pacificamente e convenientemente risolta.

Se la "Costituzione", in itinere, ammetterà il diritto di "amnistia", rimettendolo al Parlamento, tutte le "amnistie", saranno giustificate e le disposizioni in proposito, diverranno obbietti di pubblica libera critica.

Nulla di peregrino nella mia proposta, perchè ad es.: se non erro, in Francia, è l'Assemblea Nazionale la competente a promulgare l'amnistia. Da noi il Ministro Ludovico Mortara, nella seduta del 7 Febbraio 1920 presentò alla Camera un progetto di legge, secondo il quale l' "Amnistia e l'indulto", avrebbero dovuto concedersi per legge. (1) (2)

Luglio 1946.

ADOLFO ZERBOGLIO

(1) Scrive Enrico Ferri nella Relazione al suo "Progetto preliminare di Codice penale Italiano per i delitti", - 1921:

"..... Per l'amnistia, la Commissione, fin dall'inizio dei suoi lavori - su proposta di Enrico De Nicola - espresse unanime il voto che essa fosse, insieme con l'indulto,

deferita al potere legislativo, sia perchè la facoltà di derogare ad una legge non può ragionevolmente accordarsi se non a chi abbia il potere di fare la legge e sia perchè in tale modo si eviterà l'inconveniente, aggravatosi negli ultimi tempi in Italia, di una frequenza di amnistie, che non giova certamente, col farle diventare, automaticamente periodiche, nè a rafforzare il senso di disciplina sociale nè tanto meno a diminuire le speranze di impunità, che sono il corrosivo più forte di ogni efficacia preventiva e repressiva della giustizia penale..... ».

(Principii di diritto criminale, Unione Tip. Edit. 1928, p. 747.

- Vedi, chiaro ed importante - Mortara: "Amnistia e Parlamento", Riforma Sociale, 1895. Recentissimo il notevole studio "Contro l'amnistia", di Nicola Vitale. Rivista di diritto penale, novembre 1946.

(2) Per l'articolo 87 della Costituzione il "Presidente della Repubblica", può concedere grazia e commutare le pene. Per l'articolo 79 L'amnistia e l'indulto sono concessi dal "Presidente della Repubblica", su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. L'articolo 79 non è chiarissimo, lasciando qualche incertezza sull'ambito del potere "presidenziale", delimitato sommariamente dalla legge di delegazione.

Marzo 1948.